

**BRASILE 1**  
**CROAZIA 3**  
**ECUADOR 11**  
**ITALIA 13**  
**POLONIA 18**  
**PORTOGALLO 23**

## BRASILE

### **Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Federativa del Brasile sullo Statuto Giuridico della Chiesa Cattolica in Brasile<sup>1</sup>**

La Santa Sede e la Repubblica Federativa del Brasile, d'ora in avanti denominate Alte Parti Contraenti;

Considerando che la Santa Sede è la suprema autorità della Chiesa Cattolica, regolata dal Diritto Canonico;

Considerando le relazioni storiche tra la Chiesa Cattolica e il Brasile e le loro rispettive responsabilità al servizio della società e del bene integrale della persona umana;

Affermando che le Alte Parti Contraenti sono, ciascuna nel proprio ordine, autonome, indipendenti e sovrane e cooperano per l'edificazione di una società più giusta, pacifica e fraterna;

Basandosi la Santa Sede sui documenti del Concilio Vaticano II e sul Codice di Diritto Canonico, e la Repubblica Federativa del Brasile sul suo ordinamento giuridico;

Riaffermando l'adesione al principio, internazionalmente riconosciuto, di libertà religiosa;

Riconoscendo che la Costituzione brasiliana garantisce il libero esercizio dei culti religiosi;

Animati dall'intenzione di rafforzare e incrementare le mutue relazioni già esistenti;

Hanno convenuto quanto segue:

#### ARTICOLO 1

Le Alte Parti Contraenti continueranno ad essere rappresentate, nelle loro relazioni diplomatiche, da un Nunzio Apostolico accreditato presso la Repubblica Federativa del Brasile e da un Ambasciatore del Brasile accreditato presso la Santa Sede, con le immunità e garanzie assicurate dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche, del 18 aprile 1961, e dalle altre norme internazionali.

<sup>1</sup> **Firma:** 13.XI.2008, **ratifica:** 10 dicembre 2009, **in:** AAS (2010) 118-129.

## ARTICOLO 2

La Repubblica Federativa del Brasile, sulla base del diritto di libertà religiosa, riconosce alla Chiesa Cattolica il diritto di svolgere la sua missione apostolica, garantendo l'esercizio pubblico delle sue attività, in conformità con l'ordinamento giuridico brasiliano.

## ARTICOLO 3

La Repubblica Federativa del Brasile riafferma la personalità giuridica della Chiesa Cattolica e di tutte le Istituzioni Ecclesiastiche che posseggono tale personalità secondo il diritto canonico, a condizione che non contrasti con il sistema costituzionale e le leggi brasiliane, quali: Conferenza Episcopale, Province Ecclesiastiche, Arcidiocesi, Diocesi, Prelature Territoriali o Personali, Vicariati e Prefetture Apostoliche, Amministrazioni Apostoliche, Amministrazioni Apostoliche Personali, Missioni Sui Iuris, Ordinariato Militare e Ordinariati per i Fedeli di Altri Riti, Parrocchie, Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica.

§ 1°. La Chiesa Cattolica può liberamente creare, modificare o estinguere tutte le Istituzioni Ecclesiastiche menzionate nel caput di questo articolo.

§ 2°. La personalità giuridica delle Istituzioni Ecclesiastiche sarà riconosciuta dalla Repubblica Federativa del Brasile mediante l'iscrizione nel rispettivo registro dell'atto di creazione, nei termini della legislazione brasiliana; è vietato all'autorità pubblica di negare il riconoscimento o la registrazione dell'atto di creazione. Devono essere annotate anche tutte le eventuali modifiche che tale atto dovesse successivamente ricevere.

## ARTICOLO 4

La Santa Sede dichiara che nessuna circoscrizione ecclesiastica del Brasile dipenderà da un Vescovo la cui sede sia fissata in territorio straniero.

## ARTICOLO 5

Le persone giuridiche ecclesiastiche, riconosciute nei termini dell'articolo 3, che, oltre ai fini religiosi, perseguano finalità di assistenza e solidarietà sociale, svolgeranno la propria attività e godranno di tutti i diritti, immunità, esenzioni e benefici attribuiti agli enti con fini di analoga natura previsti nell'ordinamento giuridico brasiliano, a condizione che siano osservati i requisiti e gli obblighi previsti dalla legislazione brasiliana.

## ARTICOLO 6

Le Alte Parti riconoscono che il patrimonio storico, artistico e culturale della Chiesa Cattolica, così come i documenti custoditi nei suoi archivi e biblioteche, costituiscono parte rilevante del patrimonio culturale brasiliano, e continueranno a cooperare per salvaguardare, valorizzare e promuovere la fruizione dei beni, mobili e immobili, di proprietà della Chiesa Cattolica o di altre persone giuridiche ecclesiastiche, che siano considerati dal Brasile come parte del patrimonio culturale e artistico.

§ 1°. La Repubblica Federativa del Brasile, nel rispetto del principio di cooperazione, riconosce che la finalità propria dei beni ecclesiastici menzionati nel *caput* di questo articolo deve essere salvaguardata dall'ordinamento giuridico brasiliano, senza pregiudizio di altre finalità, che possano scaturire dalla loro natura culturale.

§ 2°. La Chiesa Cattolica, consapevole del valore del suo patrimonio culturale, si impegna a facilitare l'accesso al medesimo per tutti coloro che vogliano conoscerlo e studiarlo, salvaguardate le sue finalità religiose e le esigenze della sua protezione e di tutela degli archivi.

## ARTICOLO 7

La Repubblica Federativa del Brasile assicura, nei termini del suo ordinamento giuridico, le misure necessarie per garantire la protezione dei luoghi di culto della Chiesa Cattolica e delle sue liturgie, simboli, immagini e oggetti culturali, contro ogni forma di violazione, disprezzo e uso illegittimo.

§ 1°. Nessun edificio, dipendenza o oggetto adibito al culto cattolico, nel rispetto della funzione sociale della proprietà e della legislazione, può essere demolito, occupato, trasportato, ristrutturato o destinato dallo Stato e da enti pubblici ad altro fine, se non per necessità o utilità pubblica, o per interesse sociale, nei termini della Costituzione brasiliana.

## ARTICOLO 8

La Chiesa Cattolica, in vista del bene comune della società brasiliana, specialmente dei cittadini più bisognosi, si impegna, osservate le esigenze di legge, a dare assistenza spirituale ai fedeli accolti in strutture sanitarie, di assistenza sociale, di educazione e similari, o detenuti in istituti penitenziari e similari, osservate le norme di ciascuna struttura, e che, per tale ragione, siano impediti di esercitare in condi-

zioni normali la pratica religiosa e lo richiedano. La Repubblica Federativa del Brasile garantisce alla Chiesa Cattolica il diritto di svolgere questo servizio, inerente alla sua stessa missione.

## ARTICOLO 9

Il riconoscimento reciproco di titoli e qualificazioni di livello universitario dipenderà dai requisiti degli ordinamenti giuridici, rispettivamente della Santa Sede e del Brasile.

## ARTICOLO 10

La Chiesa Cattolica, attenta al principio di cooperazione con lo Stato, continuerà a porre le sue istituzioni di insegnamento, a tutti i livelli, a servizio della società, in conformità con i suoi propri fini e con le esigenze dell'ordinamento giuridico brasiliano.

§ 1°. La Repubblica Federativa del Brasile riconosce alla Chiesa Cattolica il diritto di costituire e dirigere Seminari e altri Istituti ecclesiastici di formazione e cultura.

§ 2°. Il riconoscimento degli effetti civili degli studi, gradi e titoli ottenuti nei Seminari e negli Istituti precedentemente menzionati è regolato dall'ordinamento giuridico brasiliano, in condizioni di parità con studi di identica natura.

## ARTICOLO 11

La Repubblica Federativa del Brasile, nel rispetto del diritto di libertà religiosa, della diversità culturale e della pluralità confessionale del Paese, rispetta l'importanza dell'insegnamento religioso in vista della formazione integrale della persona umana.

§ 1°. L'insegnamento religioso, sia quello cattolico sia quello di altre confessioni religiose, di carattere facoltativo, costituisce disciplina dell'orario normale delle scuole pubbliche di insegnamento di base, nel rispetto della diversità culturale religiosa del Brasile, in conformità con la Costituzione e le altre leggi vigenti, senza alcun tipo di discriminazione.

## ARTICOLO 12

Il matrimonio celebrato in conformità con il diritto canonico, che rispetti anche le esigenze fissate dal diritto brasiliano per contrarre matrimonio, produce gli effetti civili, mediante la registrazione nell'apposito registro civile, a decorrere dalla data della sua celebrazione.

§ 1°. La delibazione delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale, confermate dall'organo di controllo superiore della Santa Sede, sarà effettuata nei termini della legisla-

zione brasiliana relativa alla delibazione delle sentenze straniere.

#### ARTICOLO 13

È garantito il segreto dell'ufficio sacerdotale, specialmente quello della confessione sacramentale.

#### ARTICOLO 14

La Repubblica Federativa del Brasile dichiara il suo impegno nella destinazione di spazi a fini religiosi, che dovranno essere previsti negli strumenti di pianificazione urbana, da stabilirsi nei rispettivi piani urbanistici.

#### ARTICOLO 15

Alle persone giuridiche ecclesiastiche, così come al patrimonio, rendite e servizi collegati alle loro finalità essenziali, è riconosciuta la garanzia dell'immunità tributaria relativa alle imposte, in conformità con la Costituzione brasiliana.

§ 1°. Ai fini tributari, le persone giuridiche della Chiesa Cattolica che svolgano attività sociale ed educativa senza fini di lucro, riceveranno lo stesso trattamento e i benefici attribuiti agli enti filantropici riconosciuti dall'ordinamento giuridico brasiliano, anche per quanto riguarda i requisiti e gli obblighi richiesti ai fini dell'immunità e delle esenzioni.

#### ARTICOLO 16

Dato il carattere peculiare religioso e beneficente della Chiesa Cattolica e delle sue istituzioni:

Il vincolo tra i ministri ordinati o i fedeli consacrati mediante voti e le Diocesi o gli Istituti Religiosi e equiparati è di carattere religioso e pertanto, osservato quanto disposto nella legislazione del lavoro brasiliana, non genera, per se stesso, vincolo di impiego, a meno che non risulti provato lo snaturamento dell'istituzione ecclesiastica.

Compiti di indole apostolica, pastorale, liturgica, catechetica, assistenziale, di promozione umana, e simili, potranno essere realizzati a titolo volontario, osservato ciò che prescrive la legislazione del lavoro brasiliana.

#### ARTICOLO 17

I Vescovi, nell'esercizio del loro ministero pastorale, potranno invitare sacerdoti, membri di istituti religiosi e laici, che non abbiano nazionalità brasiliana, per prestare servizio nel territorio delle loro Diocesi, e chiedere alle autorità brasiliane, in loro nome, la concessione del visto per svolgere attività pastorale in Brasile.

§ 1°. A seguito della richiesta formale del Vescovo, in conformità con l'ordinamento giuridico brasiliano, potrà essere concesso il visto permanente o temporaneo, secondo il caso, per i motivi sopra esposti.

#### ARTICOLO 18

Il presente Accordo potrà essere integrato attraverso la stipulazione di accordi complementari tra le Alte Parti Contraenti.

§ 1°. Organi del Governo brasiliano, nell'ambito delle rispettive competenze, e la Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile, debitamente autorizzata dalla Santa Sede, potranno concludere intese su materie specifiche, per la piena esecuzione del presente Accordo.

#### ARTICOLO 19

Qualunque divergenza nell'applicazione o interpretazione del presente Accordo sarà risolta mediante trattative diplomatiche dirette.

#### ARTICOLO 20

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, fatte salve le situazioni giuridiche esistenti e costituite in forza del Decreto n. 119-A, del 7 gennaio 1890<sup>2</sup>, e dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Federativa del Brasile sull'Assistenza Religiosa alle Forze Armate, del 23 ottobre 1989<sup>3</sup>.

Fatto nella Città del Vaticano, nel giorno 13 del mese di novembre dell'anno 2008, in due originali, nelle lingue italiana e portoghese, essendo entrambi i testi ugualmente autentici.

S.E.R. Mons. ✕ Dominique MAMBERTI; Segretario per i Rapporti con gli Stati

S.E. Sr. Celso AMORIM; Ministro das Relações Exteriores

### CROAZIA<sup>4</sup>

#### Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni giuridiche

La Santa Sede e la Repubblica di Croazia volendo stabilire il quadro giuridico delle relazioni tra la Chiesa Cattolica e lo Stato di Croazia, facendo riferimento, la Repubblica di Croazia alle norme della Costituzione, in particolare

<sup>2</sup> Cf. E. CALLIOLI, *O estado e o fator religioso no Brasil República. Compilação de leis comentada*, EDUSC Roma 2001; [btcabu](#).

<sup>3</sup> In AAS (1990) 126-129; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Raccolta di concordati 1950-1999*, LEV 2000, p. 114-116.

<sup>4</sup> Tre Accordi, **Firmati**: 19 dicembre 1996, **ratificati**: 9 aprile 1997, **in**: AAS (1997) 277-302.

agli articoli 40 e 41 sulla libertà religiosa e la libertà di coscienza, e la Santa Sede ai documenti del Concilio Vaticano Secondo e alle norme del Diritto Canonico;

tenendo presente il ruolo insostituibile della Chiesa Cattolica nella educazione del popolo croato e il suo ruolo storico ed attuale nel campo sociale, culturale e pedagogico;

coscienti che la maggioranza dei cittadini della Repubblica di Croazia fa parte della Chiesa Cattolica;

richiamandosi ai principi internazionalmente riconosciuti sulla libertà religiosa,

hanno stabilito di comune accordo quanto segue:

#### Articolo 1

La Repubblica di Croazia e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e autonomi, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti e alla reciproca collaborazione per lo sviluppo integrale, spirituale e materiale dell'uomo e per la promozione del bene comune.

#### Articolo 2

1. La Repubblica di Croazia riconosce la personalità giuridica pubblica della Chiesa Cattolica.

2. La Repubblica di Croazia riconosce anche la personalità giuridica pubblica di tutte le istituzioni ecclesiastiche, che hanno tale personalità giuridica in conformità alle norme del Diritto Canonico.

3. L'autorità ecclesiastica competente può erigere, modificare, abolire o riconoscere le persone giuridiche ecclesiastiche, secondo le norme del Diritto Canonico. Essa ne informa il competente organo dell'amministrazione statale, per la relativa registrazione, secondo le apposite norme civili.

#### Articolo 3

La Repubblica di Croazia garantisce alla Chiesa Cattolica e alle sue persone giuridiche e fisiche la libertà di comunicare e di mantenere contatti con la Santa Sede, con le Conferenze Episcopali di altri Paesi, come pure con le Chiese particolari, istituzioni e persone sia all'interno dello Stato che all'estero.

#### Articolo 4

Nel rispetto del diritto alla libertà religiosa, la Repubblica di Croazia riconosce alla Chiesa Cattolica, e alle sue comunità di qualsiasi rito, il libero esercizio della sua missione apostolica,

in particolare per quanto riguarda il culto divino, il governo, l'insegnamento e l'attività delle associazioni di cui all'Art. 14.

#### Articolo 5

Spetta esclusivamente alla competente autorità ecclesiastica regolare liberamente l'ordinamento ecclesiastico proprio, erigere, mutare, e sopprimere province ecclesiastiche, arcidiocesi, diocesi, amministrazioni apostoliche, prelature territoriali, abbazie territoriali, prelature personali, parrocchie, istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, nonché altre persone giuridiche ecclesiastiche.

#### Articolo 6

1. Spettano alla Chiesa Cattolica tutte le nomine ecclesiastiche ed il conferimento degli uffici ecclesiastici, in conformità alle norme del Diritto Canonico.

2. La nomina, il trasferimento e la rimozione dei Vescovi competono esclusivamente alla Santa Sede.

3. Prima della pubblicazione della nomina dei Vescovi diocesani, la Santa Sede ne darà comunicazione, in via riservata, al Governo croato.

#### Articolo 7

1. La Repubblica di Croazia garantisce alla Chiesa Cattolica la libertà di esercitare il culto.

2. La Repubblica di Croazia garantisce l'inviolabilità dei luoghi di culto: chiese, cappelle e rispettivi annessi.

3. Solo per motivi gravi e con l'esplicito accordo dell'autorità ecclesiastica, si possono destinare tali luoghi ad altra finalità.

4. La competente autorità della Repubblica di Croazia può prendere provvedimenti di sicurezza nei luoghi menzionati anche senza previo avviso dell'autorità ecclesiastica competente, se ciò fosse urgente per la difesa della vita e della salute o per salvare dei beni di particolare valore artistico o storico.

5. In vista dell'esercizio del culto pubblico in luoghi diversi da quelli indicati al paragrafo 2 (come nel caso di processioni, pellegrinaggi o altri atti), le autorità ecclesiastiche ne informeranno le competenti autorità della Repubblica di Croazia, le quali hanno l'obbligo di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza.

#### Articolo 8

1. Nel caso di una istruttoria su un ecclesiastico per eventuali reati contemplati dal Codice penale, le autorità giudiziarie ne informeranno

previamente le autorità ecclesiastiche competenti.

2. In ogni caso, il segreto della confessione è inviolabile.

#### Articolo 9

1. Le domeniche e i seguenti giorni festivi sono liberi dal lavoro:

- a) 1 gennaio, Solennità di Maria Ss.ma Madre di Dio, Capodanno;
- b) 6 gennaio, Epifania del Signore o Santi Magi;
- c) Lunedì di Pasqua;
- d) 15 agosto, Assunzione della B. V. Maria;
- e) 1 novembre, Tutti i Santi;
- f) 25 dicembre, Natale del Signore;
- g) 26 dicembre, primo giorno dopo il Natale, Santo Stefano.

2. Le due Parti interessate si metteranno d'accordo circa eventuali modifiche dei giorni festivi.

#### Articolo 10

1. Le persone giuridiche ecclesiastiche possono acquistare, possedere, usufruire o alienare beni mobili e immobili, così come acquisire ed alienare diritti patrimoniali, secondo le norme canoniche e quelle della legislazione della Repubblica di Croazia.

2. Le persone giuridiche di cui al comma 1, possono istituire fondazioni. La loro attività, per quanto riguarda gli effetti civili, si regola secondo le norme legali della Repubblica di Croazia.

#### Articolo 11

1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di costruire chiese ed edifici ecclesiastici e di ampliare o modificare quelli già esistenti, secondo le leggi vigenti nella Repubblica di Croazia.

2. Il Vescovo diocesano decide sulla necessità di costruire edifici ecclesiastici e ne sceglie il luogo in accordo con gli organi competenti della Repubblica di Croazia.

3. Le competenti autorità della Repubblica di Croazia non prenderanno in considerazione le richieste per la costruzione di edifici ecclesiastici senza aver ricevuto il consenso scritto del vescovo diocesano.

#### Articolo 12

1. Alla Chiesa Cattolica sono garantite la libertà di stampare, pubblicare e divulgare libri, giornali e riviste, come pure qualsiasi altra attività connessa con la sua missione.

2. La Chiesa Cattolica ha accesso anche ai mezzi di comunicazione pubblici (giornali, radio, televisione). La Chiesa Cattolica ha inoltre il diritto di istituire e di gestire in proprio radio e televisione, in conformità alle leggi della Repubblica di Croazia.

#### Articolo 13

1. Il matrimonio canonico, dal momento della sua celebrazione, produce gli effetti civili secondo le norme legali della Repubblica di Croazia, se non esistono impedimenti civili per i contraenti e se sono adempiuti i requisiti previsti dalla legge della Repubblica di Croazia.

2. Il modo e il tempo utile per l'iscrizione del matrimonio canonico nei registri statali dei matrimoni sono stabiliti dalla rispettiva legge della Repubblica di Croazia.

3. La preparazione al matrimonio canonico comprende l'istruzione dei futuri sposi sull'insegnamento della Chiesa circa l'eccellenza del sacramento del matrimonio, in particolare circa la sua unità ed indissolubilità, nonché sugli effetti civili del vincolo matrimoniale secondo la legge della Repubblica di Croazia.

4. Le decisioni dei Tribunali ecclesiastici sulla nullità del matrimonio e quelle della Suprema Autorità della Chiesa sullo scioglimento del vincolo matrimoniale sono comunicate al competente Tribunale civile, per l'adempimento delle conseguenze civili del provvedimento, secondo le norme legali della Repubblica di Croazia.

#### Articolo 14

1. La Repubblica di Croazia riconosce il diritto dei fedeli di riunirsi secondo gli scopi propri della Chiesa. Per quanto riguarda gli effetti civili delle loro attività, tali associazioni si regolano in conformità alle norme legali della Repubblica di Croazia.

2. La Repubblica di Croazia garantisce ai cattolici e alle loro associazioni ed istituzioni la piena libertà di azione e di attività pubblica, sia in modo verbale che per iscritto.

#### Articolo 15

La Chiesa Cattolica ha il diritto di erigere istituzioni educative di qualunque grado e di gestirle secondo le proprie norme, nel rispetto delle disposizioni legali della Repubblica di Croazia.

#### Articolo 16

1. La Repubblica di Croazia riconosce e garantisce alla Chiesa Cattolica il diritto alla cura pastorale dei fedeli che soggiornano negli istituti

penitenziari, negli ospedali, negli orfanotrofi ed in ogni istituto di assistenza medica e sociale di carattere pubblico o privato.

2. L'attività pastorale nei menzionati istituti, di carattere pubblico, verrà regolata con un apposito accordo tra le competenti autorità ecclesiastiche e quelle della Repubblica di Croazia.

#### Articolo 17

1. La Chiesa Cattolica può liberamente organizzare istituzioni intese ad assicurare attività caritative ed assistenza sociale, conformi alle rispettive norme civili.

2. Le istituzioni ecclesiastiche a scopo assistenziale-caritativo o le istituzioni che dipendono dalla Chiesa, si regolano in conformità ai propri statuti e godono degli stessi diritti e privilegi delle istituzioni statali fondate per le stesse finalità.

3. La Chiesa Cattolica e la Repubblica di Croazia si accorderanno sulla mutua collaborazione delle proprie istituzioni assistenziali-caritative.

4. Le competenti autorità della Repubblica di Croazia e le competenti autorità ecclesiastiche stabiliranno di comune accordo i sussidi economici che la Repubblica di Croazia fornirà alle istituzioni della Chiesa Cattolica al servizio del bene comune della società.

5. Per quanto riguarda gli effetti civili, le istituzioni di cui al paragrafo 1 di questo Articolo si regoleranno secondo le norme legali della Repubblica di Croazia.

#### Articolo 18

1. La Repubblica di Croazia e la Santa Sede risolveranno di comune accordo, per via diplomatica, dubbi o difficoltà che potrebbero sorgere nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

2. Le materie di comune interesse che richiedono soluzioni nuove o supplementari verranno trattate da una apposita Commissione Mista, composta da rappresentanti delle due Parti, la quale sottoporrà le sue proposte all'approvazione delle rispettive Autorità.

#### Articolo 19

1. Il presente Accordo sarà ratificato secondo le norme procedurali proprie delle Alte Parti contraenti ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

2. Nel caso una delle Alte Parti contraenti consideri che siano radicalmente mutate le circostanze nelle quali si è stipulato il presente Ac-

cordo, così da rendere necessarie modifiche, sarà dato inizio ai relativi negoziati.

Firmato a Zagabria, il 19 Dicembre 1996, in doppio originale, ciascuno in lingua croata e italiana; ambedue i testi sono ugualmente autentici.

✕ Giulio Einaudi per la Santa Sede dr. Jure Radić za Republiku Hrvatsku

Conventione inter Apostolicam Sedem et Croatiae Rem Publicam rata habita, die IX mensis Aprilis anno MCMXCVII ratihabitionis instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt in Civitate Vaticana; a quo die Conventio vigere coepit ad normam articuli XIX eiusdem Pactio-nis.

#### **Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa la collaborazione in campo educativo e culturale**

La Santa Sede e la Repubblica di Croazia desiderose di regolare le relazioni tra la Chiesa Cattolica e lo Stato di Croazia nel campo dell'educazione e della cultura,

basandosi la Repubblica di Croazia sulle norme della Costituzione, in particolare sugli articoli 14, 40 e 68, e la Santa Sede sui documenti del Concilio Vaticano Secondo, specialmente sulla Dichiarazione «Gravissimum educationis», e sulle norme del Diritto Canonico;

tenendo presente l'insostituibile ruolo storico ed attuale della Chiesa Cattolica in Croazia nell'educazione etica e morale del popolo, come pure il suo ruolo nel campo culturale e pedagogico;

prendendo atto che la maggioranza dei cittadini della Repubblica di Croazia fa parte della Chiesa Cattolica,

hanno stabilito di comune accordo quanto segue:

#### Articolo 1

1. La Repubblica di Croazia, alla luce del principio della libertà religiosa, rispetta il diritto fondamentale dei genitori all'educazione religiosa dei figli e si impegna a garantire, nel quadro del piano e del programma scolastico e in conformità con la volontà dei genitori o dei tutori, l'insegnamento della religione cattolica in tutte le scuole pubbliche, elementari, medie e superiori e nei centri prescolastici, come materia obbligatoria per coloro che la scelgono, con le medesime condizioni delle altre materie obbligatorie.

2. Il sistema educativo-formativo nei centri prescolastici e nelle scuole, inclusi i centri universitari, terrà in considerazione i valori dell'etica cristiana.

#### Articolo 2

1. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità dei genitori per l'educazione dei loro figli, a tutti è garantito il diritto di avvalersi dell'insegnamento della religione.

2. In collaborazione con le competenti autorità della Chiesa, le autorità scolastiche daranno la possibilità ai genitori e agli alunni maggiorenni di avvalersi di tale insegnamento al momento della iscrizione nella scuola, di modo che la loro decisione non susciti alcuna forma di discriminazione nel campo dell'attività scolastica.

3. I genitori e gli alunni maggiorenni, i quali dovessero mutare la propria decisione di cui al paragrafo 1 di quest'Articolo, dovranno informarne per iscritto la scuola, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

#### Articolo 3

1. L'insegnamento della religione sarà impartito da insegnanti qualificati, ritenuti idonei dall'autorità ecclesiastica, in possesso dei requisiti contemplati dalla legislazione della Repubblica di Croazia, attenendosi a tutti i diritti e doveri derivanti.

2. Gli insegnanti di religione devono avere il mandato canonico (missio canonica) rilasciato dal Vescovo diocesano. La revoca di tale mandato comporta la perdita immediata del diritto dell'insegnamento della religione cattolica.

3. Gli insegnanti di religione sono inseriti a tutti gli effetti nel corpo docente delle scuole elementari, medie e superiori, come pure nel corpo docente dei rispettivi centri prescolastici.

4. I programmi e le modalità di svolgimento dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, saranno oggetto di particolari intese tra il Governo della Repubblica di Croazia e la Conferenza Episcopale Croata.

#### Articolo 4

D'intesa con le autorità scolastiche, le competenti autorità ecclesiastiche potranno organizzare nei centri educativo-formativi altre attività complementari connesse con l'educazione e la cultura religiosa, utilizzando i locali e i sussidi pedagogici supplementari di tali istituti.

#### Articolo 5

La Chiesa cattolica può organizzare liberamente dei corsi e intraprendere delle attività di formazione spirituale-religiosa nelle istituzioni universitarie, d'intesa con le rispettive autorità universitarie.

#### Articolo 6

1. I programmi e i contenuti dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, come anche i libri di testo e il materiale didattico, vengono redatti dalla Conferenza Episcopale Croata che li presenta ai competenti organi della Repubblica di Croazia per la loro integrazione nei programmi scolastici.

2. La Repubblica di Croazia assume le spese di redazione e di stampa dei libri di testo dell'insegnamento della religione e ne organizza la procedura editoriale, secondo le norme in uso per gli altri libri di testo scolastici.

#### Articolo 7

1. Le autorità competenti nel campo ecclesiastico e statale vigilano, secondo le proprie competenze, affinché l'insegnamento della religione e la formazione religiosa nei centri prescolastici e scolastici sia impartito, nei loro contenuti e criteri didattico-metodologici, in conformità con le disposizioni delle rispettive legislazioni.

2. Per quanto riguarda i contenuti dell'insegnamento e della formazione religiosa, gli insegnanti di religione si atterranno alle norme e alle direttive ecclesiastiche; per il resto si conformeranno alla legislazione della Repubblica di Croazia e rispetteranno le norme disciplinari dei rispettivi centri di educazione.

#### Articolo 8

1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di istituire e gestire scuole di qualunque grado e gli asili infantili, in conformità alle norme del Diritto Canonico e della legislazione della Repubblica di Croazia.

2. Nell'attuazione del piano e del programma delle materie fondamentali obbligatorie, come pure nel rilascio dei documenti ufficiali, le scuole cattoliche osserveranno le leggi della Repubblica di Croazia.

#### Articolo 9

Le scuole cattoliche parificate, i loro insegnanti, educatori e gli altri impiegati, come pure gli alunni e gli educandi godranno dei medesimi diritti e doveri dei loro omologhi delle scuole

pubbliche ed avranno diritto a ricevere i sussidi finanziari previsti dalle rispettive leggi della Repubblica di Croazia.

#### Articolo 10

1. Lo statuto giuridico degli Istituti Cattolici Universitari e di Studi Superiori parificati così come il rispettivo riconoscimento dei titoli, dei gradi accademici e dei diplomi rilasciati, si reggono sulle leggi della Repubblica di Croazia. Una specifica intesa tra la medesima Repubblica e la Conferenza Episcopale Croata, previamente approvata dalla Santa Sede, ne regolerà l'applicazione.

2. La Repubblica di Croazia assicura i mezzi finanziari alla Facoltà Cattolica di Teologia presso la Università di Zagreb, ed agli Istituti Teologici affiliati di Dakovo, Makarska, Rijeka e Split.

3. Le competenti autorità ecclesiastiche possono erigere nuovi Istituti Cattolici Universitari e di Studi Superiori, i quali, previo accordo tra le competenti autorità della Chiesa e dello Stato, saranno parificati e sostenuti con adeguati mezzi finanziari dalla Repubblica di Croazia.

#### Articolo 11

1. Gli Istituti ecclesiastici per la formazione degli insegnanti di religione e degli altri operatori pastorali, eretti in conformità alle norme del Diritto canonico, sono Istituti parificati, in conformità alle rispettive leggi della Repubblica di Croazia.

2. La Repubblica di Croazia assicurerà i mezzi finanziari ai professori, educatori e al personale di tali Istituti, come è previsto dalle disposizioni legali della Repubblica di Croazia per gli Istituti Cattolici Universitari e di Studi Superiori parificati.

3. Parimenti, gli alunni degli Istituti di cui al paragrafo 1 di quest'Articolo, usufruiranno degli stessi diritti e doveri stabiliti per gli alunni degli Istituti Cattolici Universitari e di Studi Superiori parificati.

#### Articolo 12

1. A motivo del servizio che la Chiesa Cattolica presta alla società e nel rispetto della libertà religiosa, la Repubblica di Croazia permette alla Chiesa un adeguato accesso ai mezzi statali di comunicazione sociale, in particolare alla radio e alla televisione. Le particolarità al riguardo saranno accordate tra la Repubblica di Croazia e la Conferenza Episcopale Croata.

2. La Chiesa Cattolica ha il diritto di possedere anche i propri mezzi di comunicazione sociale, in conformità alle disposizioni ecclesiastiche ed alle leggi della Repubblica di Croazia.

3. Nel rispetto dei principi della libertà religiosa in una società pluralista, la Repubblica di Croazia veglierà con coerenza affinché nei mezzi di comunicazione sociale vengano rispettati i sentimenti dei cattolici, come pure i valori umani fondamentali, di ordine etico e religioso.

#### Articolo 13

1. Il patrimonio culturale ed artistico della Chiesa Cattolica, come pure i numerosi documenti custoditi nei suoi archivi e nelle biblioteche ecclesiastiche, costituiscono una preziosa parte del patrimonio integrante l'eredità culturale croata. La Chiesa Cattolica desidera continuare a servire la società anche con il suo patrimonio culturale, permettendo a tutti gli interessati di conoscere tale ricchezza, di fruirne e di studiarla.

2. È necessaria la collaborazione tra la Chiesa e lo Stato per salvaguardare tale patrimonio, catalogarlo, assicurarne la protezione, permettere un ulteriore incremento e renderlo accessibile ai cittadini, nei limiti richiesti dalla sua protezione e dalla tutela degli archivi.

3. A questi fini, sarà formata quanto prima una commissione mista di rappresentanti della Chiesa Cattolica e della Repubblica di Croazia.

4. La Repubblica di Croazia si impegna a contribuire materialmente, in modo sistematico, al restauro e alla salvaguardia dei monumenti del patrimonio culturale religioso e delle opere d'arte in possesso della Chiesa.

5. La Repubblica di Croazia s'impegna a restituire i registri ecclesiastici, le anagrafi, le cronache e gli altri libri, espropriati alla Chiesa in modo illegittimo durante il regime comunista, e tutt'ora in suo possesso.

#### Articolo 14

Le Alte Parti contraenti risolveranno di comune accordo eventuali divergenze tra di loro circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

#### Articolo 15

1. Il presente Accordo sarà ratificato secondo le norme procedurali proprie delle Alte Parti contraenti ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

2. Nel caso che una delle Alte Parti contraenti consideri che siano radicalmente mutate le cir-

costanze nelle quali si è stipulato il presente Accordo, così da ritenere necessario di modificarlo, si procederà al più presto alle opportune trattative per aggiornarlo.

Firmato a Zagabria, il 19 Dicembre 1996, in doppio originale, ciascuno in lingua croata e italiana; ambedue i testi sono ugualmente autentici.

✕ Giulio Einaudi per la Santa Sede dr. Jure Radić za Republiku Hrvatsku

### **Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni economiche**

La Santa Sede e la Repubblica di Croazia in conformità alle norme dell'Accordo *tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni giuridiche*;

cercando la Chiesa Cattolica nella Repubblica di Croazia di assicurare le condizioni materiali dell'attività pastorale, in accordo con le disposizioni del Concilio Vaticano II e le norme canoniche;

fondandosi la Repubblica di Croazia sulle norme della Costituzione e sulle leggi corrispondenti;

tenendo in considerazione la Repubblica di Croazia il grande ruolo della Chiesa Cattolica nell'attività sociale, educativa, culturale e caritativa;

hanno stabilito di comune accordo quanto segue:

#### Articolo 1

1. Le persone giuridiche della Chiesa Cattolica, in conformità alle norme del diritto canonico, possono liberamente ricevere elemosine e offerte da parte dei fedeli ed accettare da loro altre forme di contributi tradizionali per il mantenimento delle istituzioni ecclesiastiche.

2. Le donazioni di cui al § 1 di questo Articolo, non sono soggette alle norme del sistema tributario della Repubblica di Croazia.

#### Articolo 2

Nell'intento di regolare il finanziamento della Chiesa Cattolica in modo aggiornato ed efficace, in accordo con l'organizzazione democratica della società, la Repubblica di Croazia si assume l'obbligo di:

1. a) restituire alla Chiesa Cattolica quelle proprietà espropriate durante il regime comunista

jugoslavo che è possibile restituire, secondo le disposizioni legislative;

b) trovare una sostituzione corrispondente per la parte dei beni che non è possibile restituire;

c) pagare alle persone giuridiche della Chiesa Cattolica una compensazione in denaro per le rimanenti proprietà che non saranno restituite;

2. assicurare alla Chiesa Cattolica una determinata somma annuale in denaro, riconoscendo di pubblica utilità il lavoro da essa svolto nei campi culturale, educativo, sociale ed etico.

#### Articolo 3

1. La Repubblica di Croazia si impegna a restituire alla Chiesa Cattolica, in un termine di tempo ragionevole, le proprietà che è possibile restituire secondo le disposizioni legislative.

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Accordo, la commissione mista, composta in modo paritetico da rappresentanti del Governo della Repubblica di Croazia e della Conferenza Episcopale Croata, redigerà l'elenco delle proprietà che saranno restituite, fissando il termine per la restituzione.

#### Articolo 4

La Repubblica di Croazia, d'accordo con le competenti autorità della Chiesa Cattolica e in conformità con le disposizioni legislative, effettuerà una appropriata sostituzione della parte dei beni che non è in grado di restituire alla Chiesa Cattolica. Tale sostituzione con le sue scadenze saranno ugualmente stabilite dalla commissione mista entro un anno dalla entrata in vigore del presente Accordo.

#### Articolo 5

1. La Repubblica di Croazia, a partire dall'anno 2000, corrisponderà alle persone giuridiche della Chiesa Cattolica, in luogo dei beni espropriati che non è in grado di restituire, un equo compenso in denaro in quattro rate annuali.

2. L'importo totale del compenso per i beni espropriati da pagarsi in denaro, verrà stabilito da una commissione ecclesiastico-statale di tecnici, in base alla quantificazione del valore di tali beni, secondo le disposizioni legislative, al più tardi entro un anno dalla entrata in vigore di questo Accordo.

3. L'ente competente della Repubblica di Croazia verserà trimestralmente alla Chiesa Cattolica una somma in denaro sul conto del Fondo Centrale della Conferenza Episcopale Croata per le istituzioni ecclesiastiche. Il Fondo Centrale distribuirà la somma pervenuta alle (Ar-

ci)diocesi, agli Istituti di Vita Consacrata e alle Società di Vita Apostolica secondo il valore della proprietà ad ognuno espropriata.

#### Articolo 6

1. Basandosi sulla Costituzione e sulle leggi corrispondenti, la Repubblica di Croazia riconosce il valore di utilità sociale del lavoro svolto dalla Chiesa Cattolica a servizio dei cittadini nel campo culturale, educativo, sociale ed etico (cfr. Art. 2 § 2 del presente Accordo).

2. Affinché la Chiesa Cattolica possa in modo adeguato continuare la sua attività nella promozione del bene comune, la Repubblica di Croazia Le assicurerà mensilmente, dal bilancio annuale statale, la somma corrispondente a due stipendi medi lordi moltiplicati per il numero delle parrocchie esistenti nella Repubblica di Croazia al giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo.

3. La Conferenza Episcopale Croata farà avere al competente Ufficio Statale, entro il 1° dicembre di ogni anno, la lista delle parrocchie di nuova erezione o di quelle soppresse, al fine di aggiornare quanto disposto nel § 2 del presente Articolo. Non entreranno a far parte di tale lista le nuove parrocchie di città con meno di 3000 fedeli e di villaggio con meno di 1000 fedeli.

4. Nella somma di denaro, di cui al § 2 del presente Articolo, oltre alle spese per il mantenimento del clero e degli altri impiegati ecclesiastici, sono incluse le spese per la costruzione e per il mantenimento delle chiese e dei centri pastorali, che non sono iscritti nella lista dei monumenti culturali, come pure il contributo per l'attività caritativa della Chiesa Cattolica.

5. La somma erogata verrà trasmessa mensilmente all'Istituto Centrale della Conferenza Episcopale Croata per il sostentamento del clero e degli altri impiegati ecclesiastici.

6. Le autorità competenti della Chiesa Cattolica e della Repubblica di Croazia, nello stabilire la menzionata somma di denaro, hanno tenuto in conto la percentuale dei cittadini della Repubblica di Croazia che si dichiarano cattolici.

#### Articolo 7

1. Per una equa distribuzione delle menzionate erogazioni, la Conferenza Episcopale Croata erigerà l'Istituto Centrale per il sostentamento del clero e degli altri impiegati ecclesiastici. Lo stesso faranno anche tutte le (Arci)diocesi per il proprio territorio.

2. I menzionati Istituti sono obbligati a rispettare le leggi della Repubblica di Croazia in materia finanziaria.

#### Articolo 8

1. Gli Istituti per il mantenimento del clero e degli altri impiegati ecclesiastici assicureranno i mezzi finanziari per le retribuzioni mensili del clero e degli altri impiegati ecclesiastici che lavorano nella pastorale, avendo in mente i principi di giustizia e di comunione ecclesiale.

2. Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi civili, i beneficiari dei menzionati Istituti saranno soggetti alle prescrizioni statali. Per il resto si comporteranno secondo le disposizioni ecclesiastiche.

#### Articolo 9

Per risolvere le questioni riguardanti le pensioni dei membri del clero, dei religiosi e delle religiose, che hanno compiuto 65 anni di età, finora non risolte in modo sistematico, la Repubblica di Croazia erogherà, durante i primi dieci anni dell'applicazione del presente Accordo, l'importo di cui all'Articolo 6 del presente Accordo, aumentato del 20 %.

#### Articolo 10

1. Ai fini tributari, le persone giuridiche della Chiesa Cattolica saranno considerate Istituzioni senza fine di lucro.

2. La norma del § 1 del presente Articolo non si applica alle attività a fine di lucro, organizzate dalle persone giuridiche della Chiesa Cattolica.

#### Articolo 11

Su raccomandazione del Vescovo diocesano, le autorità statali ogni anno esamineranno, approveranno e forniranno aiuto finanziario ai singoli programmi e progetti delle persone giuridiche della Chiesa Cattolica che sono utili al bene pubblico.

#### Articolo 12

1. Su proposta del Vescovo diocesano, i piani per lo sviluppo delle città e dei luoghi abitati, prevederanno le località adatte per la costruzione di nuove chiese e degli edifici ecclesiastici necessari per il culto divino e per il lavoro pastorale (cfr. l'Art. 11 dell'Accordo *tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni giuridiche*).

2. Poiché i centri pastorali assicureranno un servizio pubblico di utilità sociale, gli enti competenti contribuiranno secondo le proprie pos-

sibilità alla costruzione e al rinnovamento degli edifici ecclesiastici.

#### Articolo 13

1. In conformità al § 1 dell'Articolo 15, il presente Accordo sarà applicato a partire dal primo bilancio annuale dello Stato che farà seguito alla sua entrata in vigore.

2. La commissione mista si accorderà sulle particolarità connesse con l'applicazione delle norme menzionate.

#### Articolo 14

La Santa Sede e la Repubblica di Croazia risolveranno di comune accordo eventuali dubbi e difficoltà che potrebbero sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione di qualsiasi punto del presente Accordo.

#### Articolo 15

1. Il presente Accordo sarà ratificato secondo le norme legali proprie delle Alte Parti Contraenti ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

2. Qualora una delle Alte Parti Contraenti ritenesse che sono mutate radicalmente le circostanze nelle quali si è stipulato il presente Accordo, così da ritenere necessario di modificarlo, si procederà alle opportune trattative per aggiornarlo.

Firmato a Zagabria, il 9 ottobre 1998, in doppio originale, ciascuno in lingua croata e italiana; ambedue i testi sono ugualmente autentici.

✕ Giulio Einaudi per la Santa Sede dr. Jure Radić za Republiku Hrvatsku

### ECUADOR

MODUS VIVENDI E CONVENZIONE ADDIZIONALE CON L'EQUATORE<sup>6</sup>

#### 1 *Modus vivendi* fra la Santa Sede e la Repubblica dell'Equatore

Sua Santità Il Sovrano Pontefice Pio XI, e Sua Eccellenza, Il Signor Ingegnere Don Federico Páez, Incaricato del Comando Supremo della Repubblica dell'Equatore, nel desiderio reciproco di stabilire amichevoli relazioni fra la Santa Sede e l'Equatore, hanno convenuto di celebrare un Modus Vivendi, e, all'effetto, Sua Santità ha nominato suo Plenipotenziario Sua Eccellenza Revma Mons. Fernando Cento, Arcivescovo Titolare di Seleucia Pieria, Nunzio A-

postolico, e Sua Eccellenza il Signor Incaricato del Comando Supremo della Repubblica dell'Equatore l'Eccellentissimo Sig. Don Carlo Emanuele Larrea R., Ministro degli Affari Esteri, i quali, cambiati i loro pieni poteri rispettivi, sono convenuti nei seguenti Articoli:

#### Primo

Il Governo Equatoriano garantisce alla Chiesa Cattolica nell'Equatore il libero esercizio delle attività che, dentro della sua propria sfera, le corrispondono.

#### Secondo

Il Governo dell'Equatore garantisce nella Repubblica la libertà d'insegnamento. La Chiesa Cattolica, quindi, ha il diritto di fondare Istituti d'insegnamento, provvedendoli di personale sufficientemente idoneo, e di mantenere gli esistenti. Il Governo si obbliga in conseguenza a rispettare il carattere proprio di detti Istituti, e, da parte sua, la Chiesa si obbliga a che essi si soggettino alle Leggi, Regolamenti e Programmi degli studi ufficiali, senza pregiudizio del diritto della Chiesa di dare, inoltre, a detti Istituti carattere e indirizzo cattolici. Gli studi nei Seminari e Scolasticati dei Religiosi dipenderanno dai loro rispettivi Ordinarii e Superiori.

#### Terzo

Lo Stato e la Chiesa Cattolica uniranno i loro sforzi per fomentare le Missioni nell'Oriente. Procureranno, egualmente, il miglioramento materiale e morale dell'Indio equatoriano, la sua incorporazione nella cultura nazionale e il mantenimento della pace e giustizia sociale.

#### Quarto

La Santa Sede rinnova i suoi ordini precisi al Clero Equatoriano, perchè si mantenga fuori dei Partiti e sia estraneo alle loro competizioni politiche.

#### Quinto

Le Diocesi ed altre Organizzazioni e Istituzioni Cattoliche nell'Equatore hanno il carattere di persone giuridiche adempiendo le formalità segnalate negli Articoli primo, secondo, terzo, quarto e quinto del Decreto Supremo N° 212, emanato il 21 Luglio del presente anno. Adempiuti i menzionati requisiti, dette Entità godranno di tutti i diritti civili sopra i beni che possederanno al tempo della emanazione del Decreto N° 121, sanzionato il 18 dicembre 1935.

I beni di queste persone giuridiche non sono alienabili a Compagnie straniere.

<sup>6</sup> **Firma:** 24 luglio 1937, **ratifica:** avvenuta mediante scambio di Note del 26 luglio e 26 agosto 1937, **in:** MERCATI, *Raccolta*, II, p. 217-222.

## Sesto

A fine di mantenere le relazioni amichevoli fra la Santa Sede e la Repubblica dell'Equatore, ognuna delle Alte Parti accrediterà il proprio Rappresentante davanti all'Altra. Il Nunzio che nomina Sua Santità risiederà in Quito e il Plenipotenziario Equatoriano risiederà davanti la Santa Sede. Il Nunzio, conforme alla usanza universale, sarà il Decano del Corpo Diplomatico.

## Settimo

Spetta alla Santa Sede la elezione dei Vescovi. Tuttavia, in virtù di questo Patto, la Santa Sede comunicherà previamente al Governo Equatoriano il nome della persona preeletta ad Arcivescovo, Vescovo o Coadiutore con diritto di successione, onde procedere di comune accordo a constatare che non vi sono ragioni di carattere politico generale le quali ostino a tale nomina.

Le pratiche corrispondenti si effettueranno con la maggiore sollecitudine e riserva da ambe le Parti. Trascorso un mese dalla comunicazione fatta al Governo, il suo silenzio s'interpreterà nel senso che non ha obiezione alcuna per la nomina.

## Ottavo

In ogni Diocesi l'Ordinario formerà una Commissione per la conservazione delle Chiese e dei locali ecclesiastici che fossero dichiarati dallo Stato monumenti di arte e per la cura delle antichità, quadri, documenti e libri di proprietà della Chiesa che abbiano valore artistico o storico. Tali oggetti non potranno alienarsi nè esportarsi dal Paese. Detta Commissione, insieme con un Rappresentante del Governo, procederà a formare un dettagliato inventario dei riferiti oggetti.

## Nono

Nella interpretazione delle clausole precedenti e nella risoluzione di qualsiasi altro affare che le interessi reciprocamente, le Alte Parti contraenti procederanno con lo stesso criterio di amichevole intelligenza che ha ispirato il presente Modus Vivendi.

## Decimo

Questo accordo avrà valore dalla data in cui si verifichi il cambio di Note con le quali sarà approvato.

In fede di che, i nominati Plenipotenziari firmano e appongono il rispettivo sigillo al presente Modus Vivendi, in italiano e in spagnuo-

lo, ed in doppio esemplare, nella città di Quito, Capitale della Repubblica dell'Equatore, il giorno ventiquattro del mese di Luglio dell'anno millenovecentotrentasette.

L. S. *C. M. Larrea*

L. S. ✕

*Fernando Cento* Nunzio Apostolico

**2 Convenio Adicional**

La Santa Sede e il Governo dell'Equatore, considerando che l'articolo 9° del Modus Vivendi, oggi concluso, stabilisce che, nella interpretazione delle sue clausole e nella risoluzione di qualsiasi altro affare che le interessi reciprocamente, le Alte Parti contraenti procederanno con lo stesso criterio di amichevole intelligenza che ha ispirato detto accordo, concludono la seguente Convenzione addizionale, che formerà parte integrante dello stesso.

## Art. I

La Santa Sede e il Governo dell'Equatore fanno constare che l'articolo 4° del riferito Modus Vivendi in nulla menoma la piena e incontestabile libertà che assiste al Clero, di predicare, esporre e difendere la dottrina cattolica, dogmatica e morale.

## Art. II

I Bollettini ecclesiastici, organi di pubblicità delle distinte diocesi, destinati alla divulgazione dei documenti pontificii ed episcopali ed alla esposizione e difesa della dottrina dogmatica e morale cattolica, prescindendo dalle questioni di politica di partito, potranno publicarsi e circolare senza restrizione alcuna.

## Art. III

Nel caso che il Governo volesse, per motivi di necessità pubblica, occupare alcun monastero, fornirà alla rispettiva Comunità religiosa un locale adeguato, preferentemente fuori del centro della città ponendosi previamente d'accordo per questo con il Nunzio Apostolico. Il locale dovrà avere le comodità necessarie per il fine cui si destina, attendendo al numero delle religiose e alla vita contemplativa che menano.

## Art. IV

In cambio della pensione individuale che attualmente paga lo Stato ai religiosi che formavano parte delle Comunità le cui proprietà agricole furono nazionalizzate, il Governo dell'Equatore consegnerà a Sua Eccellenza il Nunzio Apostolico, perchè la divida proporzionalmente fra le stesse Comunità, la somma di un milione e cinquecentomila sucres, che si

verserà nella forma seguente: novecentomila sucres in cedute del «Banco Hipotecario del Ecuador» del sei per cento annuale d'interesse ed esenti da tasse sulla rendita, cedute che saranno consegnate dopo otto giorni dalla data in cui riceva il Governo notizia dell'approvazione del presente accordo da parte della Santa Sede, e i seicentomila sucres restanti in danaro, in tre dividendi eguali che si verseranno: il primo, nello stesso lasso di otto giorni, il secondo al primo del febbraio di millenovecentotrentotto, e il terzo al primo di agosto dell'anno medesimo.

Sino alla consegna totale della indicata somma con la quale si sostituiscono le pensioni individuali, le Giunte de Assistenza Publica seguiranno pagando integralmente ai religiosi dette pensioni.

#### Art. V

La Santa Sede, in considerazione delle garanzie che le si riconoscono nel Modus Vivendi e della sostituzione stabilita nell'articolo precedente, rinuncia ad ogni reclamo per le proprietà agricole nazionalizzate appartenenti a Comunità religiose, e concede, per tranquillizzare le coscienze, piena condonazione a tutti coloro che, in conseguenza di tale nazionalizzazione possedessero beni di dette Comunità. Per tale effetto, la Santa Sede darà agli Ordinarii le dovute istruzioni.

In fede di che, i Plenipotenziari delle Parti firmano in Quito, in doppio esemplare, il ventiquattro Luglio millenovecentotrentasette.

L. S. *C. M. Larrea*

L. S. ✕

*Fernando Cento* Nunzio Apostolico

#### ITALIA

### ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO LATERANENSE<sup>7</sup>

La Santa Sede e la Repubblica Italiana tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;

avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la li-

bertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico;

considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale;

hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:

#### Art. 1

La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

#### Art. 2

1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze Episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.

3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.

#### Art. 3

1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è liberamente determinata dall'autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in

<sup>7</sup> **Firma:** 18 febbraio 1984, **ratifica:** 3 giugno 1985, **in:** AAS 77 (1985) 521-578.

una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di un altro Stato.

2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica. Quest'ultima dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato<sup>8</sup>.

3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo ecclesiastici che non siano cittadini italiani.

Art. 4

1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.

2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso tra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.

3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università italiane.

4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

Art. 5

1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.

3. L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto

concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

Art. 6

La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa tra le Parti<sup>9</sup>.

Art. 7

1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'art. 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi<sup>10</sup>.

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.

5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Vedi lo scambio di Note del 23 dicembre 1985.

<sup>10</sup> Vid. lo scambio di Note del 24 febbraio 1997, *Documento conclusivo* III e Allegato 2.III.

<sup>11</sup> Vid. Legge 127/1997, art. 13, che abroga l'art. 17

<sup>8</sup> Vedi lo scambio di Note del 23 dicembre 1985.

6. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.

In via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.

#### Art. 8

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazione nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.

La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:

a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione;

b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.

La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.

---

del Codice civile e quindi i controlli statali preventivi relativi all'acquisto di beni immobili da parte delle persone giuridiche.

La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:

a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo<sup>12</sup>;

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;

c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere<sup>13</sup>.

La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.

#### Art. 9

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla

---

<sup>12</sup> Sul tema della riserva di giurisdizione vid. Sent. Corte di Casazione (sezioni unite) 1824/13 febbraio 1993 e Sent. Corte Costituzionale 421/1 dicembre 1993.

<sup>13</sup> Cf. Legge 218/31 maggio 1995, sul riconoscimento automatico in Italia delle sentenze straniere.

propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Art. 10

1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autorità ecclesiastica.

2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato<sup>14</sup>.

Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.

3. Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.

Art. 11

1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia<sup>15</sup>,

<sup>14</sup> Vid. lo scambio di Note del 25 gennaio 1994.

<sup>15</sup> Vid. l'Intesa, del 21 dicembre 1990, tra Il Ministro

o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.

2. L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.

Art. 12

1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.

Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche<sup>16</sup>.

La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.

2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe.

Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.

Art. 13

1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall'art. 7, n. 6, le di-

dell'Interno e il Presidente della CEI per l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato, in «Notiziario CEI» (1991) p. 45-50.

<sup>16</sup> Vid. l'Intesa del 13 dicembre 1996, tra il Presidente della CEI e il Ministro per i beni culturali e ambientali.

sposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.

2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 14

Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.

✠ AGOSTINO Card. CASAROLI      B. CRAXI

#### PROTOCOLLO ADDIZIONALE

Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa:

1. In relazione all'Art. 1

Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

2. In relazione all'Art. 4

a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli Ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'art. 11.

b) La Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.

c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano dà dell'art. 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da auto-

rità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.

3. In relazione all'Art. 7

a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l'obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.

b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.

4. In relazione all'Art. 8

a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lett. b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:

1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;

2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;

3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.

b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare,

1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;

2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;

3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.

c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell'art. 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.

5. In relazione all'Art. 9

a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni da inse-

gnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.

Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.

b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:

1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;

2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

3) i criteri per la scelta dei libri di testo;

4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.

c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.

6. In relazione all'Art. 10

La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 -che non innova l'art. 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929- si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte Costituzionale relativa al medesimo articolo.

7. In relazione all'Art. 13 n. 1

Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l'attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo.

Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.

✱ Agostino Card. Casaroli

B. Craxi

## **POLONIA**

### **CONCORDATO FRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA DI POLONIA**

La Santa Sede e la Repubblica di Polonia nell'intento di regolare in maniera stabile ed armonica le mutue relazioni;

tenendo conto che la religione cattolica è professata dalla maggioranza dei cittadini della Nazione Polacca;

rilevando la missione della Chiesa Cattolica, il ruolo che la Chiesa ha svolto nella storia millenaria dello Stato Polacco, nonché il significato del pontificato di Sua Santità Giovanni Paolo II per la storia contemporanea della Polonia;

considerando l'importanza decisiva della riconquista dell'indipendenza e della sovranità per lo Stato Polacco e avendo sollecitudine del suo sviluppo;

costatando il contributo rilevante della Chiesa allo sviluppo della persona umana e al consolidamento della moralità;

guidati dai suddetti valori e dai principi comuni del diritto internazionale nonché dai principi riguardanti il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e l'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione per motivo di religione;

ritenendo che lo sviluppo di una società libera e democratica è fondata sul rispetto della dignità della persona umana e dei suoi diritti;

prendendo atto della nuova struttura organizzativa della Chiesa in Polonia sancita con la Bolla Pontificia «Totus Tuus Poloniae populus»; avendo la Repubblica di Polonia preso in considerazione i suoi principi costituzionali e leggi, e la Santa Sede i documenti del Concilio Vaticano II riguardanti la libertà religiosa ed i rapporti tra la Chiesa e la comunità politica, nonché le norme del diritto canonico, hanno deciso di stipulare il presente Concordato.

A tal fine la Santa Sede, rappresentata da Sua Eccellenza Monsignor Józef Kowalczyk, Arcivescovo titolare di Eraclea e Nunzio Apostolico a Varsavia, e la Repubblica di Polonia, rappresentata da Sua Eccellenza il Signor Krzysztof Skubiszewski, Ministro degli Esteri, hanno stabilito di comune intesa, quanto segue:

ARTICOLO 1: La Repubblica di Polonia e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e autonomi, e si impegnano al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti reciproci e alla collaborazione per la promozione dell'uomo e del bene comune.

ARTICOLO 2: Al fine di mantenere e rafforzare i rapporti tra le Parti Contraenti e per compiere la missione loro affidata, un Nunzio Apostolico risiederà come finora nella capitale della Polonia, e un Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Polonia presso la Santa Sede risiederà a Roma.

ARTICOLO 3: La Repubblica di Polonia garantisce alla Chiesa Cattolica e alle sue persone giuridiche e fisiche la libertà di contatti e di comunicazione con la Santa Sede, con le Conferenze Episcopali, con le Chiese particolari, nonché tra di esse e con altre comunità, istituzioni, organizzazioni e persone, sia nel Paese sia all'estero.

ARTICOLO 4: 1. La Repubblica di Polonia riconosce la personalità giuridica della Chiesa Cattolica.

2. La Repubblica di Polonia riconosce anche la personalità giuridica di tutte le istituzioni ecclesiastiche, territoriali e personali, che hanno tale personalità in conformità alle norme del diritto canonico. L'autorità ecclesiastica ne fa debita notifica ai competenti organi dello Stato.

3. Su richiesta dell'autorità ecclesiastica, altri enti ecclesiastici possono ottenere la personalità giuridica in base alla legge polacca.

ARTICOLO 5: Nel rispetto del diritto alla libertà religiosa, lo Stato garantisce alla Chiesa Cattolica, senza distinzione di riti, il libero e pubblico esercizio della giurisdizione, gestione e amministrazione dei propri affari, in conformità al diritto canonico.

ARTICOLO 6: 1. Spetta all'autorità ecclesiastica competente creare le strutture proprie della Chiesa; ciò riguarda, in particolare, erigere, mutare e sopprimere province ecclesiastiche, arcidiocesi, diocesi, l'ordinariato militare, amministrazioni apostoliche, prelature personali e territoriali, abbazie territoriali, parrocchie, istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, nonché altre persone giuridiche ecclesiastiche.

2. Nessuna parte del territorio polacco sarà inserita in diocesi o provincia ecclesiastica con sede fuori delle frontiere della Repubblica di Polonia.

3. Nessuna diocesi che ha la sede nella Repubblica di Polonia sarà estesa fuori delle frontiere dello Stato Polacco.

4. Un Vescovo che appartiene alla Conferenza Episcopale Polacca non apparterrà alla Conferenza Episcopale nazionale di un altro Stato.

5. Un Vescovo che non è cittadino polacco non apparterrà alla Conferenza Episcopale Polacca. Né eserciterà giurisdizione nella Repubblica di Polonia, fatta eccezione per i Legati o altri Inviati del Papa.

ARTICOLO 7: 1. Gli uffici ecclesiastici vengono provvisti dalla competente autorità della Chiesa, in conformità alle norme del diritto canonico.

2. La nomina e la rimozione dei Vescovi competono esclusivamente alla Santa Sede.

3. In Polonia, la Santa Sede sceglierà i Vescovi tra gli ecclesiastici che siano cittadini polacchi.

4. Prima della pubblicazione della nomina di un Vescovo diocesano, la Santa Sede farà conoscere il suo nome in tempo opportuno al Governo della Repubblica di Polonia, in via riservata. Si farà di tutto affinché tale comunicazione venga fatta con sollecitudine, nei limiti del possibile.

ARTICOLO 8: 1. La Repubblica di Polonia garantisce alla Chiesa Cattolica la libertà di esercitare il culto, in conformità all'articolo 5.

2. L'organizzazione del culto pubblico compete all'autorità ecclesiastica, secondo le norme del diritto canonico e nel rispetto delle relative norme del diritto polacco.

3. Lo Stato garantisce l'inviolabilità dei luoghi destinati dall'autorità ecclesiastica competente all'esercizio del culto e alla sepoltura dei defunti, e solo per questo scopo. Per motivi importanti, e d'accordo con la competente autorità ecclesiastica, si può destinare tali luoghi ad altri usi. Tale disposizione non costituisce un limite per la applicazione della legge polacca per casi di esproprio in conformità con le norme del diritto internazionale.

4. L'esercizio del culto pubblico in luoghi diversi da quelli menzionati al comma 3, non richiede l'autorizzazione delle autorità civili, a meno che le rispettive norme del diritto polacco non dispongano diversamente, specie per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

5. L'autorità civile può prendere provvedimenti necessari nei luoghi menzionati al comma 3, anche senza previo avviso dell'autorità ecclesiastica, se ciò fosse indispensabile per la difesa della vita, della salute e dei beni.

ARTICOLO 9: 1. Le domeniche e i seguenti giorni festivi sono liberi dal lavoro:

1) 1° gennaio - Solennità di Maria Santissima Madre di Dio (Capodanno);

2) Lunedì di Pasqua;

3) Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo;

4) 15 agosto - Solennità dell'Assunzione della B.V. Maria;

- 5) 1° novembre - Solennità di Tutti i Santi;
- 6) 25 dicembre - Solennità del Natale del Signore;
- 7) 26 dicembre - Secondo Giorno dell'Ottava di Natale.

2. L'estensione del suddetto elenco può avvenire in seguito ad accordo tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 10: 1. Dal momento della celebrazione, il matrimonio canonico comporta, gli effetti del matrimonio contratto secondo la legge polacca, se

- 1) fra gli sposi non esistono impedimenti previsti dalla legislazione polacca;
- 2) in occasione della celebrazione del matrimonio essi fanno concorde manifestazione della volontà di produrre tali effetti e
- 3) la celebrazione del matrimonio è stata trascritta nei registri civili su notifica trasmessa all'Ufficio dello Stato Civile entro cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio; questo termine verrà prolungato, qualora non fosse stato osservato a causa di forza maggiore, fino al momento della cessazione di essa.

2. La preparazione alla celebrazione del matrimonio canonico comprende l'istruzione dei futuri sposi sull'indissolubilità del matrimonio canonico e sulle norme del diritto polacco concernenti gli effetti del matrimonio.

3. È di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica sentenziare circa la validità del matrimonio canonico, nonché circa le altre cause matrimoniali previste dal diritto canonico.

4. Sentenziare circa cause matrimoniali nell'ambito degli effetti definiti dalla legislazione polacca, è di esclusiva competenza dei tribunali statali.

5. La questione della notifica delle sentenze di cui ai commi 3 e 4, potrà essere oggetto di procedimento secondo l'articolo 27.

6. Allo scopo di tradurre nella pratica il presente articolo, verranno fatti i necessari cambiamenti nella legislazione polacca.

ARTICOLO 11: Le Parti Contraenti dichiarano la volontà di collaborare per difendere e rispettare l'istituzione del matrimonio e della famiglia, fondamento della società. Esse rilevano il valore della famiglia, e la Santa Sede, per parte sua, riafferma la dottrina cattolica sulla dignità e l'indissolubilità del matrimonio.

ARTICOLO 12: 1. Riconoscendo il diritto dei genitori all'educazione religiosa dei figli e il princi-

pio della tolleranza, lo Stato garantisce che le scuole pubbliche elementari e medie, nonché i centri prescolastici, gestiti dagli organismi dell'amministrazione civile o autogestiti, organizzino, in conformità alla volontà degli interessati, l'insegnamento della religione nel quadro del relativo programma di scuola o prescolastico.

2. Il programma di insegnamento della religione cattolica e i libri di testo vengono redatti a cura dell'autorità ecclesiastica, che li fa conoscere all'autorità civile competente.

3. Gli insegnanti di religione devono avere l'autorizzazione (missio canonica) del Vescovo diocesano. La revoca di tale autorizzazione comporta la perdita del diritto all'insegnamento della religione. I criteri della preparazione pedagogica, nonché la forma e il modo di completare questa preparazione, saranno oggetto di intese tra le competenti autorità civili e la Conferenza Episcopale Polacca.

4. Per quanto concerne il contenuto dell'insegnamento e dell'educazione religiosi, gli insegnanti di religione devono osservare le leggi e le disposizioni ecclesiastiche; per il resto devono osservare le norme civili.

5. La Chiesa Cattolica ha la libertà di organizzare la catechesi per gli adulti, compresa la pastorale accademica.

ARTICOLO 13: Ai bambini ed ai giovani cattolici che prendono parte alle colonie, ai campi della gioventù o ad altre forme di villeggiatura collettiva, viene garantito l'esercizio delle pratiche religiose e, in particolare, la partecipazione alla Santa Messa nelle domeniche e nei giorni festivi.

ARTICOLO 14: 1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di istituire e gestire centri di istruzione e di educazione, tra cui scuole materne e scuole di ogni ordine, in conformità alle norme del diritto canonico e secondo i principi stabiliti dalle rispettive leggi civili.

2. Nell'attuare un programma minimo di materie obbligatorie e nel rilasciare documenti ufficiali, tali scuole si regolano secondo le norme della legislazione polacca. Nell'attuare invece un programma di insegnamento di altre materie, queste scuole osservano le norme ecclesiastiche. Il diritto polacco decide circa il carattere pubblico di tali scuole e centri.

3. Gli insegnanti, gli educatori e gli altri impiegati, così come gli alunni e gli allievi delle

scuole e dei centri di cui al comma 1 -se queste scuole o centri sono pubblici o parificati con le scuole o i centri pubblici- godono degli stessi diritti e degli stessi doveri spettanti alle analoghe persone delle scuole e dei centri pubblici.

4. Le scuole ed i centri di cui al comma 1 saranno sovvenzionati dallo Stato o dagli organi delle autonomie territoriali, secondo le situazioni e i criteri stabiliti dalle rispettive leggi civili.

ARTICOLO 15: 1. La Repubblica di Polonia garantisce alla Chiesa il diritto di istituire e gestire liberamente scuole superiori, tra cui università, facoltà autonome e seminari maggiori ecclesiastici, nonché istituti scientifici di ricerca.

2. Lo statuto giuridico delle scuole superiori, di cui al comma 1, così come le modalità ed i termini del riconoscimento da parte dello Stato dei gradi e dei titoli accademici ecclesiastici, nonché lo statuto giuridico delle facoltà di teologia cattolica nelle università statali, sono regolati da intese tra il Governo della Repubblica di Polonia e la Conferenza Episcopale Polacca, previamente autorizzata dalla Santa Sede.

3. La Pontificia Accademia Teologica di Cracovia e l'Università Cattolica di Lublino sono sovvenzionate dallo Stato. Lo Stato prenderà in considerazione la questione del sussidio finanziario per le facoltà autonome di cui al comma 1.

ARTICOLO 16: 1. La cura pastorale dei militari di religione cattolica che prestano servizio militare effettivo, tra cui quelli di carriera, viene svolta dal Vescovo Castrense nell'ambito dell'ordinariato militare, in conformità al diritto canonico ed allo statuto approvato dalla Santa Sede d'accordo con le competenti autorità della Repubblica di Polonia.

2. Ai militari di cui al comma 1 viene garantita la possibilità della libera partecipazione alla santa Messa nelle domeniche e nelle feste, se questo non è in contrasto con importanti doveri d'ufficio.

3. I sacerdoti e i diaconi, nonché i membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica dopo la professione perpetua, vengono destinati alla riserva. Per gli alunni dei seminari, per i professi con voti temporanei e per i novizi viene rimandato il servizio militare affinché possano portare a compimento i loro studi.

4. I sacerdoti destinati alla riserva possono essere chiamati ad esercitazioni militari, solo a scopo di addestramento per svolgere la funzione di cappellano militare su richiesta del competente superiore ecclesiastico.

5. In caso di mobilitazione generale o di guerra, l'autorità ecclesiastica assegnerà un numero supplementare di sacerdoti per il servizio di cappellani militari; nonché di diaconi, di alunni di seminari maggiori ecclesiastici e di membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, per il servizio sanitario o per il servizio della difesa civile.

ARTICOLO 17: 1. Alle persone che soggiornano negli istituti penitenziari, rieducativi e di reinserimento sociale, nonché nelle case di cura e di assistenza sociale, così come in altri istituti e centri di questo genere, la Repubblica di Polonia garantisce le condizioni per l'esercizio delle pratiche religiose e per il beneficio dell'assistenza religiosa.

2. Alle persone di cui al comma 1 vengono assicurati in particolare la possibilità di partecipare alla santa Messa domenicale e festiva, alla catechesi ed ai ritiri spirituali, nonché il beneficio dell'assistenza religiosa individuale, tenendo presenti tuttavia gli scopi del soggiorno di tali persone nei centri indicati al comma 1.

3. Al fine di rendere operativi i diritti delle persone di cui al comma 1, il Vescovo diocesano designerà i cappellani, con i quali la rispettiva istituzione civile stipulerà un apposito contratto.

ARTICOLO 18: In relazione alla necessità di garantire la cura pastorale delle minoranze etniche, spetta ai Vescovi diocesani decidere circa l'organizzazione del servizio pastorale e della catechesi nella lingua propria di tali minoranze.

ARTICOLO 19: La Repubblica di Polonia riconosce il diritto dei fedeli di riunirsi, in conformità al diritto canonico e agli scopi da esso definiti. Se tali associazioni attraverso la loro attività ricadono nell'ambito regolato dalla legislazione polacca, esse si regolano anche secondo tale legislazione.

ARTICOLO 20: 1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di stampare, pubblicare e divulgare liberamente qualsiasi pubblicazione attinente alla sua missione.

2. La Chiesa Cattolica ha il diritto di possedere e di fare uso dei mezzi propri di comunicazione sociale, e anche di trasmettere programmi dal-

la radio e dalla televisione pubbliche, secondo le norme stabilite dalla legislazione polacca.

ARTICOLO 21: 1. Apposite istituzioni ecclesiastiche hanno il diritto di esercitare, ciascuna secondo la propria natura, attività di carattere missionario, caritativo ed assistenziale. Allo scopo possono darsi strutture organizzative ed effettuare collette pubbliche.

2. Le norme della legislazione polacca sulle collette pubbliche non si applicano alle raccolte di offerte per scopi religiosi, per attività ecclesiastiche, caritativo-assistenziali, scientifiche, istruttive ed educative, nonché a quelle per il mantenimento del clero e dei religiosi, se si effettuano nell'ambito territoriale ecclesiastico, nelle cappelle e nei luoghi e nelle circostanze definite dalla consuetudine in una data regione e secondo le modalità tradizionalmente stabilite.

ARTICOLO 22: 1. L'attività intrapresa dalle persone giuridiche ecclesiastiche per scopi umanitari, caritativo-assistenziali, scientifici ed istruttivo-educativi sotto l'aspetto giuridico è pari all'attività svolta per scopi analoghi dalle istituzioni civili.

2. Nelle questioni finanziarie delle istituzioni e dei beni ecclesiastici nonché del clero, avendo come punto di partenza la legislazione polacca e le norme ecclesiastiche vigenti, le Parti Contraenti istituiranno una speciale commissione, che si occuperà dei necessari cambiamenti in materia. La nuova normativa prenderà in considerazione i bisogni della Chiesa, tenendo presenti la sua missione e l'attuale prassi della vita ecclesiastica in Polonia.

3. Alle autorità civili verranno indicate l'istituzione ecclesiastica o le istituzioni ecclesiastiche competenti per le questioni menzionate al comma 2.

4. La Repubblica di Polonia, per quanto è possibile, dà appoggio materiale per la conservazione e i lavori di restauro dei complessi sacri di valore monumentale e degli edifici adiacenti, nonché delle opere d'arte che sono patrimonio culturale.

ARTICOLO 23: Le persone giuridiche ecclesiastiche possono acquistare, possedere, usufruire ed alienare beni immobili e mobili, così come acquisire ed alienare diritti patrimoniali, secondo le norme della legislazione polacca.

ARTICOLO 24: La Chiesa ha il diritto di costruire, ampliare e conservare edifici sacri ed ecclesia-

stici, nonché cimiteri, in conformità con la legislazione polacca. Della necessità di edificare una chiesa o di erigere un cimitero, decide il Vescovo diocesano o l'Ordinario competente. Le autorità ecclesiastiche competenti procedono alla costruzione degli edifici sacri ed ecclesiastici e all'erezione di un cimitero, dopo averne concordato l'ubicazione con le autorità competenti e dopo aver ottenuto i necessari permessi amministrativi.

ARTICOLO 25: 1. In ciascuna diocesi, un'apposita commissione istituita dal Vescovo diocesano collaborerà con le autorità civili competenti, allo scopo di proteggere i beni culturali di valore nazionale, nonché i documenti di archivio o di valore storico-artistico, conservati negli edifici sacri ed ecclesiastici.

2. Le autorità civili competenti e la Conferenza Episcopale Polacca daranno norme per rendere accessibili i beni culturali che sono di proprietà o sono gestiti dalla Chiesa.

ARTICOLO 26: Le persone giuridiche ecclesiastiche possono istituire fondazioni. Queste fondazioni si regolano secondo la legislazione polacca.

ARTICOLO 27: I problemi che richiedono soluzioni nuove o supplementari saranno regolati mediante nuovi accordi tra le Parti Contraenti, o intese tra il Governo della Repubblica di Polonia e la Conferenza Episcopale Polacca, previamente autorizzata dalla Santa Sede.

ARTICOLO 28: Le Parti Contraenti cercheranno di risolvere per vie diplomatiche eventuali divergenze tra di loro circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente Concordato.

ARTICOLO 29: Il presente Concordato sarà sottoposto a ratifica. Esso entrerà in vigore dopo un mese dal giorno dello scambio dei documenti di ratifica.

Il presente Concordato è stato steso a Varsavia il 28 Luglio 1993, in doppio originale, ciascuno in lingua polacca e italiana; ambedue i testi sono ugualmente autentici.

In fede di che, i Plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno sottoscritto il presente Concordato e hanno apposto i propri sigilli.

Per la Santa Sede: S.E.R. Mons. JÓZEF KOWALCZYK *Arciv. tit. di Eraclea, Nunzio Apostolico*

Per la Repubblica di Polonia: S.E. il Sig. KRZYSZTOF SKUBISZEWSKI *Ministro degli Affari Esteri*

Conventione inter Apostolicam Sedem et Poloniae Rem Publicam rata habita, die XXV mensis Martii anno MCMXCVIII ratihabitionis instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt in Civitata Vaticana. Conventio vigere coepit a die XXV mensis Aprilis, ad normam articuli XXIX eiusdem Pactionis.

## PORTOGALLO

### CONCORDATO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA PORTOGHESE

La Santa Sede e la Repubblica Portoghese, affermando che la Chiesa Cattolica e lo Stato sono, ciascuno nel proprio ordine, autonomi e indipendenti;

considerando i profondi rapporti storici tra la Chiesa Cattolica e il Portogallo e tenendo presenti le reciproche responsabilità che li vincolano, nell'ambito della libertà religiosa, al servizio del bene comune e all'impegno nella costruzione di una società che promuova la dignità della persona umana, la giustizia e la pace;

riconoscendo che il Concordato del 7 maggio 1940, stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese, e la sua applicazione hanno contribuito in maniera rilevante a rinsaldare i loro legami storici e a consolidare l'attività della Chiesa Cattolica in Portogallo a beneficio dei suoi fedeli e della comunità portoghese in generale;

rilevando che si rende necessario un aggiornamento a causa delle profonde trasformazioni avvenute ai livelli nazionale ed internazionale, in particolare, per quanto si riferisce all'ordinamento giuridico portoghese, la nuova Costituzione democratica, aperta a norme del diritto comunitario e del diritto internazionale contemporaneo, e, per quanto, concerne la Chiesa, l'evoluzione dei suoi rapporti con la comunità politica;

convengono di stipulare il presente Concordato, nei termini seguenti:

#### Articolo 1

1. La Santa Sede e la Repubblica Portoghese dichiarano l'impegno dello Stato e della Chiesa Cattolica nella cooperazione per la promozione della dignità della persona umana, della giustizia e della pace.

2. La Repubblica Portoghese riconosce la personalità giuridica della Chiesa Cattolica.

3. Le relazioni fra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese sono assicurate mediante un Nunzio Apostolico presso la Repubblica Portoghese e un Ambasciatore di Portogallo presso la Santa Sede.

#### Articolo 2

1. La Repubblica Portoghese riconosce alla Chiesa Cattolica il diritto di svolgere la sua missione apostolica e garantisce il pubblico e libero esercizio delle sue attività, segnatamente quelle di culto, magistero e ministero, nonché la giurisdizione in materia ecclesiastica.

2. La Santa Sede può liberamente approvare e pubblicare qualsiasi norma, disposizione o documento relativi all'attività della Chiesa e comunicare senza impedimento con i Vescovi, il clero e i fedeli, potendo questi fare altrettanto con la Santa Sede.

3. I Vescovi e le altre autorità ecclesiastiche godono della medesima libertà riguardo al clero e al fedeli.

4. Alla Chiesa Cattolica, ai suoi fedeli e alle persone giuridiche che si costituiscono a norma del diritto canonico, è riconosciuta la libertà religiosa, segnatamente negli ambiti di coscienza, culto, riunione, associazione, espressione pubblica, insegnamento e attività caritativa.

#### Articolo 3

1. La Repubblica Portoghese riconosce le domeniche come giorni festivi.

2. Gli altri giorni riconosciuti come festivi cattolici sono definiti di comune accordo a norma dell'articolo 28.

3. La Repubblica Portoghese provvederà affinché sia reso possibile ai cattolici, nei termini della legge portoghese, l'adempimento dei doveri religiosi nei giorni festivi.

#### Articolo 4

La cooperazione, di cui al n. 1 dell'articolo 1, può includere attività svolte nell'ambito di Organizzazioni internazionali delle quali facciano parte la Santa Sede e la Repubblica Portoghese oppure, senza venir meno al rispetto del diritto internazionale, altre azioni congiunte, bilaterali o multilaterali, in particolare nel territorio dei Paesi di lingua ufficiale portoghese.

#### Articolo 5

Gli ecclesiastici non possono essere interrogati dai magistrati o da altre autorità in merito a

fatti e cose di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

#### Articolo 6

Gli ecclesiastici non hanno l'obbligo di assumere le cariche di giurati, di membri di tribunali e altre della stessa natura, dal diritto canonico considerate incompatibili con lo stato ecclesiastico.

#### Articolo 7

La Repubblica Portoghese assicura, nei termini del diritto portoghese, le misure necessarie per la protezione dei luoghi di culto e degli ecclesiastici nell'esercizio del loro ministero, nonché per evitare l'uso illegittimo di pratiche o mezzi cattolici.

#### Articolo 8

La Repubblica Portoghese riconosce la personalità giuridica della Conferenza Episcopale Portoghese, nei termini definiti dagli statuti approvati dalla Santa Sede.

#### Articolo 9

1. La Chiesa Cattolica può liberamente creare, modificare o estinguere, a norma del diritto canonico, diocesi, parrocchie e altre giurisdizioni ecclesiastiche.

2. La Repubblica Portoghese riconosce la personalità giuridica delle diocesi, delle parrocchie e di altre giurisdizioni ecclesiastiche, a condizione che l'atto costitutivo della loro personalità giuridica canonica venga notificato al competente organo dello Stato.

3. Gli atti di modifica o estinzione delle diocesi, parrocchie e altre giurisdizioni ecclesiastiche, che sono state riconosciute nei termini del numero precedente, saranno notificati al competente organo dello Stato.

4. La nomina e la rimozione dei Vescovi sono di esclusiva competenza della Santa Sede, che ne informa la Repubblica Portoghese.

5. La Santa Sede dichiara che nessuna parte del territorio della Repubblica Portoghese dipenderà da un Vescovo che abbia la sua sede in territorio soggetto a sovranità straniera.

#### Articolo 10

1. La Chiesa Cattolica in Portogallo può organizzarsi liberamente in armonia con le norme del diritto canonico e costituire, modificare ed estinguere persone giuridiche canoniche, alle quali lo Stato riconosce personalità giuridica civile.

2. Lo Stato riconosce la personalità delle persone giuridiche, di cui agli articoli 1, 8 e 9, nei

termini rispettivamente indicati, come anche la personalità delle restanti persone giuridiche canoniche; inclusi gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica canonicamente eretti, che siano state costituite e comunicate alla competente autorità dal Vescovo della diocesi dove esse hanno la loro sede o dal suo legittimo rappresentante, fino alla data di entrata in vigore del presente Concordato.

3. Alle persone giuridiche canoniche, eccetto quelle riferite negli articoli 1, 8 e 9, che si costituiscano o siano comunicate dopo l'entrata in vigore del presente Concordato, è riconosciuta la personalità giuridica civile mediante l'iscrizione nell'apposito registro dello Stato in forza di un documento autentico, emesso dalla competente autorità ecclesiastica, da cui risultino la loro erezione, gli scopi, l'identità, gli organi rappresentativi e le rispettive competenze.

#### Articolo 11

1. Le persone giuridiche canoniche, riconosciute ai sensi degli articoli 1, 8, 9 e 10, sono regolate dal diritto canonico e dal diritto portoghese, applicati dalle rispettive autorità, e hanno la stessa capacità civile che il diritto portoghese attribuisce alle persone collettive di identica natura.

2. Le limitazioni canoniche o statutarie alla capacità delle persone giuridiche canoniche sono opponibili a terzi in buona fede a condizione che risultino dal Codice di Diritto Canonico oppure da altre norme pubblicate nei termini del diritto canonico e, nel caso degli enti ai quali si riferisce il n. 3 dell'articolo 10 e circa i punti ivi menzionati, dal registro delle persone giuridiche canoniche.

#### Articolo 12

Le persone giuridiche canoniche, riconosciute ai sensi dell'articolo 10, che, oltre a finalità religiose, perseguano scopi di assistenza e di solidarietà, svolgono la rispettiva attività secondo l'ordinamento giuridico stabilito dal diritto portoghese e godono dei diritti e benefici concessi alle persone collettive private con scopi della stessa natura.

#### Articolo 13

1. Lo Stato portoghese riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati in conformità con le leggi canoniche, a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto negli appositi registri dello stato civile.

2. Le pubblicazioni matrimoniali si fanno non solo nelle rispettive chiese parrocchiali, ma anche presso i competenti uffici dell'anagrafe.

3. I matrimoni *in articulo mortis*, nell'imminenza del parto, o la cui immediata celebrazione sia espressamente autorizzata dall'Ordinario proprio per un grave motivo di ordine morale, potranno essere contratti indipendentemente dal processo preliminare delle pubblicazioni.

4. Il parroco trasmette entro tre giorni copia integrale dell'atto di matrimonio al competente ufficio dell'anagrafe affinché vi sia trascritto; la trascrizione deve essere eseguita entro due giorni e comunicata dal rispettivo funzionario al parroco entro il giorno immediatamente seguente a quello in cui fu effettuata, con l'indicazione della data.

5. Senza pregiudizio degli obblighi menzionati al n. 4, la cui inadempienza espone il responsabile alle conseguenze previste nel diritto portoghese e nel diritto canonico, le parti possono sollecitare la suddetta trascrizione, mediante la presentazione della copia integrale dell'atto di matrimonio.

#### Articolo 14

1. Il matrimonio canonico produce tutti gli effetti civili a partire dalla data della celebrazione, se la trascrizione verrà fatta entro sette giorni. Se ciò non avviene, produrrà effetti relativamente a terzi soltanto a cominciare dalla data della trascrizione.

2. Non osta alla trascrizione la morte di uno o di ambedue i coniugi.

#### Articolo 15

1. Celebrando il matrimonio canonico, i coniugi assumono per ciò stesso, di fronte alla Chiesa, l'obbligo di attenersi alle norme canoniche che lo regolano e, in particolare, di rispettarne le proprietà essenziali.

2. La Santa Sede, mentre riafferma la dottrina della Chiesa Cattolica circa l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, ricorda ai coniugi, che hanno contratto matrimonio canonico, il grave dovere, che ad essi incombe, di non valersi della facoltà civile di chiedere il divorzio.

#### Articolo 16

1. Le decisioni delle autorità ecclesiastiche competenti relative alla nullità e alla dispensa pontificia del matrimonio rato e non consumato, verificate dall'organo ecclesiastico di controllo superiore, producono effetti civili, a ri-

chiesta di qualsiasi delle parti, dopo revisione e conferma, nei termini del diritto portoghese, da parte del competente tribunale dello Stato.

2. Per tale effetto, il tribunale competente verifica:

a) se sono autentiche;

b) se provengono dal tribunale competente;

c) se sono stati rispettati i principi del contraddittorio e dell'uguaglianza e

d) se nei risultati non contraddicono i principi dell'ordine pubblico internazionale dello Stato portoghese.

#### Articolo 17

1. La Repubblica Portoghese garantisce il libero esercizio della libertà religiosa mediante l'assistenza religiosa cattolica ai membri delle Forze Armate e di Sicurezza, che la richiedano, e anche mediante la pratica dei rispettivi atti di culto.

2. La Chiesa Cattolica assicura, a norma del diritto canonico e per mezzo della giurisdizione ecclesiastica di un'Ordinario castrense, l'assistenza, religiosa ai membri delle Forze Armate e di Sicurezza che la richiedano.

3. L'organo competente dello Stato e l'autorità ecclesiastica competente possono stabilire, mediante intesa, le forme di esercizio e di organizzazione dell'assistenza religiosa nei casi di cui ai numeri precedenti.

4. Gli ecclesiastici possono adempiere gli obblighi militari sotto la forma di assistenza religiosa cattolica alle Forze Armate e di Sicurezza, fatto salvo il diritto all'obiezione di coscienza.

#### Articolo 18

La Repubblica Portoghese garantisce alla Chiesa Cattolica il libero esercizio dell'assistenza religiosa cattolica alle persone che, a motivo di permanenza in case di cura, di assistenza, di educazione o simili, oppure di detenzione in carcere o istituto simile, si trovino impediti di esercitare, in condizioni normali, il diritto alla libertà religiosa e ne facciano richiesta.

#### Articolo 19

1. La Repubblica Portoghese, nell'ambito della libertà religiosa e del dovere che spetta allo Stato di cooperare con i genitori nell'educazione dei figli, garantisce le condizioni necessarie per assicurare, nei termini del diritto portoghese, l'insegnamento della Religione e Morale Cattolica negli istituti scolastici

pubblici non superiori, senza alcuna forma di discriminazione.

2. La frequenza dell'insegnamento della Religione e Morale Cattolica negli istituti scolastici pubblici non superiori dipende dalla dichiarazione dell'interessato, quando ne abbia la capacità legale, dei suoi genitori o del suo rappresentante legale.

3. In nessun caso l'insegnamento della Religione e Morale Cattolica può essere svolto da chi non sia ritenuto idoneo da parte dell'autorità ecclesiastica competente, la quale certifica la menzionata idoneità nei termini previsti dal diritto portoghese e dal diritto canonico.

4. Gli insegnanti di Religione e Morale Cattolica vengono nominati oppure vengono assunti a contratto, trasferiti ed esclusi dall'esercizio della docenza della disciplina da parte dello Stato, d'accordo con l'autorità ecclesiastica competente.

5. E di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica la definizione del contenuto dell'insegnamento della Religione e Morale Cattolica, in conformità agli orientamenti generali del sistema d'insegnamento portoghese.

#### Articolo 20

1. La Repubblica Portoghese riconosce alla Chiesa Cattolica il diritto di costituire seminari e altri istituti di formazione e cultura ecclesiastica.

2. L'ordinamento interno degli istituti di formazione e cultura ecclesiastica non è sottoposto al controllo dello Stato.

3. Il riconoscimento degli effetti civili degli studi, dei gradi e dei titoli ottenuti negli istituti di formazione e cultura ecclesiastica è regolato dal diritto portoghese, senza alcuna forma di discriminazione rispetto agli studi di identica natura.

#### Articolo 21

1. La Repubblica Portoghese garantisce alla Chiesa Cattolica e alle persone giuridiche canoniche riconosciute nei termini degli articoli dall'8 al 10, nell'ambito della libertà di insegnamento, il diritto di fondare e dirigere scuole in ogni livello di insegnamento e formazione, in accordo col diritto portoghese, senza che siano soggette ad alcuna forma di discriminazione.

2. I gradi, titoli e diplomi ottenuti nelle scuole, di cui al numero precedente, sono riconosciuti

nei termini previsti dal diritto portoghese per scuole di simile natura e qualità.

3. L'Università Cattolica Portoghese, eretta dalla Santa Sede il 13 ottobre 1967 e riconosciuta dallo Stato portoghese il 15 luglio 1971, svolge la propria attività in accordo col diritto portoghese, nei termini dei numeri precedenti, obbedendo alla sua specificità istituzionale.

#### Articolo 22

1. Gli immobili che, ai sensi dell'articolo VI del Concordato del 7 maggio 1940, erano o sono stati classificati come «monumenti nazionali» o come di «interesse pubblico» restano destinati in modo permanente al servizio della Chiesa. Allo Stato spetta la loro conservazione, riparazione e restauro secondo un piano stabilito d'accordo con l'autorità ecclesiastica, per evitare disturbi al servizio religioso; alla Chiesa spetta la loro custodia e regime interno, segnatamente in ciò che riguarda l'orario delle visite, alla guida delle quali potrà intervenire un funzionario nominato dallo Stato.

Gli oggetti destinati al culto che si trovano in un museo dello Stato o di altri enti pubblici sono sempre ceduti per le cerimonie religiose nel tempio a cui appartenevano, se questo si trova nella stessa località in cui i suddetti oggetti sono custoditi. Tale cessione si farà a richiesta della competente autorità ecclesiastica, la quale avrà cura della custodia degli oggetti ceduti, con responsabilità di fedele depositario.

3. In altri casi e per motivi giustificati, i responsabili dello Stato e della Chiesa possono accordarsi circa una cessione temporanea di oggetti religiosi da usarsi nel rispettivo luogo di origine oppure in altro luogo adatto.

#### Articolo 23

1. La Repubblica Portoghese e la Chiesa Cattolica dichiarano il loro impegno per la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni, mobili ed immobili, che sono di proprietà della Chiesa Cattolica o di persone giuridiche canoniche riconosciute e fanno parte integrante del patrimonio culturale portoghese.

2. La Repubblica Portoghese riconosce che la finalità propria dei beni ecclesiastici deve essere salvaguardata dal diritto portoghese, senza nulla togliere alla necessità di conciliarla con altre finalità derivanti dalla loro natura culturale, nel rispetto del principio di cooperazione.

3. Le autorità competenti della Repubblica Portoghese e quelle della Chiesa Cattolica concor-

dano nel creare una Commissione bilaterale per l'incremento della cooperazione riguardante i beni della Chiesa che costituiscono parte integrante del patrimonio culturale portoghese.

4. La Commissione, di cui al numero precedente, ha l'incarico di promuovere la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni della Chiesa, in particolare mediante l'aiuto dello Stato e di altri enti pubblici per le necessarie azioni di identificazione, manutenzione, sicurezza, restauro e funzionamento, senza alcuna forma di discriminazione in relazione a beni simili, spettando pure alla medesima Commissione di promuovere, quando sia conveniente, la stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 28.

#### Articolo 24

1. Nessun tempio, edificio, dipendenza o oggetto adibito al culto cattolico può venire demolito, occupato, spostato, ristrutturato o destinato dallo Stato e da enti pubblici ad altro fine, se non mediante previo accordo con l'autorità ecclesiastica competente e per motivo di urgente necessità pubblica.

2. Nei casi di requisizione o espropriazione per utilità pubblica verrà sempre consultata l'autorità ecclesiastica competente, anche per quanto riguarda l'ammontare dell'indennità. In ogni caso, non sarà esercitato atto alcuno di appropriazione o di utilizzo non religioso, senza che i beni espropriati vengano privati del loro carattere religioso.

3. L'autorità ecclesiastica competente ha il diritto di previa consultazione quando siano necessari restauri, o quando si avvii la procedura di inventariazione o classificazione come bene culturale.

#### Articolo 25

1. La Repubblica Portoghese dichiara il suo impegno a destinare spazi a fini religiosi.

2. Gli strumenti di pianificazione territoriale dovranno prevedere la destinazione di spazi a fini religiosi.

3. La Chiesa Cattolica e le persone giuridiche canoniche hanno il diritto di previa consultazione, da esercitare nei termini del diritto portoghese, per quanto riguarda le decisioni sulla destinazione di spazi a fini religiosi negli strumenti di pianificazione territoriale.

#### Articolo 26

1. La Santa Sede, la Conferenza Episcopale Portoghese, le diocesi e le restanti giurisdizioni ecclesiastiche, nonché le altre persone giuridiche

che canoniche costituite dalle competenti autorità ecclesiastiche per il perseguimento di scopi religiosi, una volta che sia stata loro riconosciuta la personalità civile ai sensi degli articoli 9 e 10, non sono soggette ad alcuna imposta su:

a) le offerte dei credenti per l'esercizio del culto e dei riti;

b) i donativi per la realizzazione dei loro scopi religiosi;

c) il ricavato delle collette pubbliche a fini religiosi;

d) la distribuzione gratuita di pubblicazioni contenenti dichiarazioni, avvisi o istruzioni religiose e la loro affissione nei luoghi di culto.

2. La Santa Sede, la Conferenza Episcopale Portoghese, le diocesi e le restanti giurisdizioni ecclesiastiche, nonché le altre persone giuridiche canoniche costituite dalle competenti autorità ecclesiastiche per il perseguimento di scopi religiosi, alle quali sia stata riconosciuta la personalità civile ai sensi degli articoli 9 e 10, sono esenti da qualunque imposta o tributo generale, regionale o locale, su:

a) i luoghi di culto e altri beni immobili oppure parti di essi direttamente adibiti alla realizzazione di fini religiosi;

b) le installazioni al servizio diretto ed esclusivo delle attività con fini religiosi;

c) i seminari o qualsiasi istituto destinato alla formazione ecclesiastica o all'insegnamento della religione cattolica;

d) le dipendenze o annessi ai beni immobili, descritti nei precedenti punti da a) a c), a uso di istituzioni private di solidarietà sociale;

e) i giardini e gli spazi antistanti ai beni immobili descritti nei punti da a) a d), quando non siano destinati a fini di lucro;

f) i beni mobili di carattere religioso integrati negli immobili, di cui ai punti precedenti, o loro accessori.

3. La Santa Sede, la Conferenza Episcopale Portoghese, le diocesi e le restanti giurisdizioni ecclesiastiche, nonché le altre persone giuridiche canoniche costituite dalle competenti autorità ecclesiastiche per il perseguimento di scopi religiosi, una volta che sia stata loro riconosciuta la personalità civile ai sensi degli articoli 9 e 10, sono esenti dalla marca da bollo e da

tutte le imposte relative alla trasmissione di beni che incidano su:

a) acquisti onerosi di beni immobili con finalità religiose;

b) qualsiasi acquisto a titolo gratuito di beni con finalità religiose;

c) atti di istituzione di fondazioni, una volta iscritte nell'apposito registro dello Stato nei termini dell'articolo 10.

4. L'autorità ecclesiastica responsabile per i fondi, destinati alla Chiesa Cattolica ai sensi dell'articolo seguente, è esente da qualunque imposta su detta fonte di reddito.

5. Le persone giuridiche canoniche citate nei numeri precedenti, quando svolgono anche attività con fini diversi da quelli religiosi, considerati tali dal diritto portoghese, ossia, fra gli altri, quelli della solidarietà sociale, dell'educazione e della cultura, insieme a quelli commerciali e lucrativi, sono soggette all'ordinamento fiscale che si applica alla rispettiva attività.

6. La Repubblica Portoghese assicura che i donativi fatti alle persone giuridiche canoniche, di cui ai precedenti numeri e alle quali sia stata riconosciuta la personalità civile ai sensi del presente Concordato, producono l'effetto tributario di deduzione nella dichiarazione dei redditi, nei termini e nei limiti del diritto portoghese.

#### Articolo 27

1. La Conferenza Episcopale Portoghese può esercitare il diritto di includere la Chiesa Cattolica nel sistema per la riscossione delle entrate fiscali, previsto nel diritto portoghese.

2. L'inclusione della Chiesa Cattolica nel sistema di cui al numero precedente può essere oggetto di intesa fra gli organi competenti della Repubblica e le autorità ecclesiastiche competenti.

#### Articolo 28

Il contenuto del presente Concordato può essere sviluppato tramite intese stipulate fra le autorità competenti della Chiesa Cattolica e della Repubblica Portoghese.

#### Articolo 29

1. La Santa Sede e la Repubblica Portoghese convengono di creare, nell'ambito del presente Concordato e come sviluppo del principio della cooperazione, una Commissione paritetica.

2. Compiti della Commissione paritetica prevista al numero precedente sono:

a) cercare, in caso di dubbi sull'interpretazione del testo del Concordato, una soluzione di comune accordo;

b) suggerire qualsiasi altra misura per la sua buona esecuzione.

#### Articolo 30

Finché non sia stipulato l'accordo previsto all'articolo 3, la Repubblica Portoghese riconosce i seguenti giorni festivi: Capodanno e Maria Santissima Madre di Dio (1° gennaio), *Corpus Domini*, Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto), Tutti i Santi (1° novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre) e Natale (25 dicembre).

#### Articolo 31

Sono fatte salve le situazioni giuridiche esistenti e costituite in base al Concordato del 7 maggio 1940 e all'Accordo Missionario.

#### Articolo 32

1. La Santa Sede e la Repubblica Portoghese procederanno all'elaborazione, revisione e pubblicazione della legislazione complementare eventualmente necessaria.

2. In vista di quanto disposto al numero precedente, la Santa Sede e la Repubblica Portoghese effettueranno consultazioni reciproche.

#### Articolo 33

Il presente Concordato entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica, sostituendo il Concordato del 7 maggio 1940.

Firmato in tre esemplari autentici in lingua italiana ed in lingua portoghese, facenti tutti fede, il giorno 18 del mese di maggio dell'anno 2004.

Per la Santa Sede ✕ *Angelo Card. Sodano*. Segretario di Stato

Per la Repubblica Portoghese *José Manuel Du-rão Barroso*. Primo Ministro di Portogallo